



ARCS

Azienda Regionale
di Coordinamento
per la Salute



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

"SC GESTIONE CONTRATTI"

N. 477

DEL 26/06/2026

OGGETTO

**ID 24FAR001 CUC - PRESA D'ATTO CESSATA COMMERCIALIZZAZIONE
FARMACO AGGIUDICATO AL LOTTO N. 1999, RISOLUZIONE DEL RELATIVO
CONTRATTO E SCORRIMENTO GRADUATORIA**

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:

Visto digitale del
Responsabile del Procedimento

delegato Marco Zanon

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamati:

- la L.R. n. 27 dd. 17.12.2018 che ridefinisce l'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale (SSR) disponendo, in particolare, l'istituzione a far data dall'1.2.2019 dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21.12.2018 e il conseguente Decreto del Presidente della Regione FVG n. 240 del 21.12.2018 di costituzione dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);
- l'art. 4 della L.R. n. 27/2018 che prevede che l'ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio Sanitario Regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione Centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, in concerto con la Centrale unica di Committenza Regionale – Soggetto Aggregatore (CUC-SA), nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;
- il Decreto del Direttore Generale n. 203 del 22.9.2022 di adozione del "Regolamento per l'adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali" di ARCS;
- il D.Lgs n. 36/2023;
- la L. n. 120/2020 e la L. n. 108/2021;

Richiamate altresì:

- la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 629 del 14.10.2024, con la quale è stata indetta, per conto della CUC- SA, la gara europea mediante sistema dinamico di acquisizione su piattaforma CONSIP SPA per l'approvvigionamento di farmaci per le esigenze delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale – ID 24FAR001 CUC-SA e con la quale stati approvati integralmente il "Capitolato d'oneri", lo "Schema di convenzione", il "Capitolato tecnico", l'"Allegato 1", l'"Allegato 2", il Quadro Economico" e i relativi allegati;
- la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 240 del 14.4.2025, con la quale sono stati approvati per conto di CUC-SA i verbali di gara ed è stata contestualmente disposta l'aggiudicazione della gara d'appalto in oggetto, individuando l'O.E. POLIFARMA s.p.a. quale miglior offerente del lotto n. 1999, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023;
- la citata Determinazione Dirigenziale ARCS n. 240 del 14.4.2025, con la quale è stato disposto che la fornitura in oggetto avrebbe avuto durata sino al 30.4.2028;
- la Convenzione prot. n. 0020178/P/GEN/ARCS dd. 16.5.2025, stipulata tra la CUC-SA e POLIFARMA s.p.a. in esito all'aggiudicazione disposta con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 240 del 14.4.2025, avente, ad oggetto, tra gli altri, il Lotto n. 1999 della gara ID 24FAR001 CUC-SA;

Preso atto che ARCS, avendo appreso della cessata commercializzazione definitiva del prodotto Betigo 24 mg compresse (p.a. Betaistina Dicloridrato cpr 24 mg - AIC 041760012), aggiudicato all'O.E. POLIFARMA s.p.a. al lotto n. 1999 della gara in oggetto, con nota dd. 23.2.2026, prot. n. GENARCS-GEN-2026-0007015-P, ARCS ha chiesto al citato O.E. di confermare, con la massima urgenza e, comunque, entro il termine ultimo del 26.2.2026 ad ore 10.00, l'eventuale disponibilità alla fornitura di

un prodotto alternativo analogo ovvero l'impossibilità di proseguire la fornitura, con avvertimento che, in caso di mancato riscontro ovvero di mancata fornitura di un prodotto alternativo, avrebbe proceduto alla risoluzione della Convenzione relativamente al lotto n. 1999 della gara ID 24FAR001 CUC e si sarebbe riservata l'adozione di ogni altra azione necessaria ai sensi di quanto contrattualmente pattuito e previsto;

Preso atto che l'O.E. POLIFARMA s.p.a., con nota dd. 25.2.2026, acquisita al prot. ARCS n. GENARCS-GEN-2026-0007234-A ha riscontrato la nota di cui al paragrafo che precede limitandosi a confermare la cessazione della commercializzazione del prodotto Betigo 24 mg compresse (p.a. Betaistina Dicloridrato cpr 24 mg - AIC 041760012), senza offrire un prodotto alternativo;

Rilevato che ARCS, in considerazione della mancata offerta di un prodotto alternativo, con nota dd. 6.3.2026 prot. n. GENARCS-GEN-2026-0008556-P, ha comunicato all'o.e. POLIFARMA s.p.a. che avrebbe provveduto, per conto della CUC-SA, alla risoluzione della Convenzione prot. n. 0020178/P/GEN/ARCS dd. 16.5.2025, limitatamente alla fornitura relativa al lotto n. 1999 (principio attivo Betaistina Dicloridrato cpr 24 mg; nome commerciale Betigo 24 mg compresse; AIC 041760012) e allo scorrimento definitivo della graduatoria in favore dell'operatore economico classificatosi secondo, con riserva di escussione parziale della garanzia prestata per il lotto oggetto di risoluzione;

Rilevato che, con nota dd. 25.3.2026, acquisita al prot. ARCS n. GENARCS-GEN-2026-0011179-A, l'o.e. POLIFARMA s.p.a. ha, tra l'altro, chiesto di non procedere all'escussione della garanzia, assumendo che la cessata commercializzazione sarebbe dipesa da un evento oggettivo non imputabile al citato operatore economico, ovvero sia a una decisione autonoma del titolare dell'AIC in questione, soggetto diverso da POLIFARMA s.p.a., fatto questo riconducibile ad un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta, e ha altresì rappresentato l'impossibilità di fornire un prodotto equivalente ovvero soluzioni alternative e che, dal mese di luglio 2025, ARCS non aveva provveduto ad effettuare ordinativi di fornitura;

Rilevato che, con nota dd. 5.6.2026, prot. n. GENARCS-GEN-2026-0020796-P, ARCS ha confermato il contenuto della precedente nota dd. 6.3.2026, prot. n. GENARCS-GEN-2026-0008556-P, poiché la revoca su rinuncia dell'AIC non configura un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta assoluta ad eseguire la prestazione, trattandosi di scelta imprenditoriale dettata da ragioni di convenienza economica;

Rilevato che, con la sopraindicata nota dd. 5.6.2026, prot. n. GENARCS-GEN-2026-0020796-P, ARCS ha comunicato che non è legittimo far ricadere sul Soggetto Aggregatore e sulle Aziende del SSR eventuali pregiudizi determinati da specifiche scelte commerciali del titolare dell'AIC;

Visto l'art. 7, co. 5, della Convenzione, che si richiama per i fini del presente atto, che testualmente prevede che: *"... Il Fornitore dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione e dal Capitolato Tecnico"*;

Visto l'art. 16, co. 3, della Convenzione, che si richiama per i fini del presente atto, che testualmente prevede che: *"... La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938, c.c., nascenti dall'esecuzione della presente Convenzione..."*;

Richiamato integralmente l'art. 18 della Convenzione, rubricato *"Risoluzione"*;

Visto in particolare quanto previsto all'art. 18, co. 1, lett. b), nel quale si statuisce che *"La singola Azienda del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e la CUC-SA, per il tramite di ARCS, per la*

Convenzione stipulata, potranno procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 Codice Civile alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese del Fornitore, la continuità della fornitura, nei seguenti casi ... sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Fornitore della fornitura in argomento ...”;

Visto in particolare quanto previsto dall’art. 18, co.5, nel quale si statuisce che “*La CUC-SA, per il tramite di ARCS, e le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, si riservano, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi all’operatore economico che segue in graduatoria, risultato secondo migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto...*”;

Dato atto che, nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, al fine di garantire la continuità della fornitura, con nota prot. ARCS dd. 23.2.2026 n. GENARCS-GEN-2026-0007016-P, si è ritenuto necessario richiedere la disponibilità a effettuare la stessa all’O.E. VIATRIS ITALIA s.r.l., nella sua qualità di O.E. risultato secondo nella graduatoria finale del lotto n. 1999, per la quantità complessivi residua della fornitura, pari a n. 23731 cpr circa (opzioni incluse) in ordini frazionati, per un valore complessivo di € 6.063,27, sino al 30.4.2028 (con opzione di proroga temporale sino al 31.10.2028);

Rilevato che l’O.E. L VIATRIS ITALIA s.r.l., giusta nota assunta al protocollo ARCS dd. 26.2.2026 n. GENARCS-GEN-2026-0007342-A, si è reso disponibile a fornire con immediatezza i prodotti posti in gara al lotto n. 1999 alle condizioni economiche offerte in sede di partecipazione alla procedura in oggetto per la quantità complessivi residua della fornitura, pari a n. 23731 cpr circa;

Atteso che, nelle more della formalizzazione della Convenzione, al fine di garantire la continuità dell’approvvigionamento delle forniture di cui al Lotto 1999 della gara ID24FAR001 CUC-SA, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 36/2023 è necessario autorizzare in via temporanea all’evasione dei relativi ordini la società risultata seconda nella graduatoria di gara, giusta nota ARCS dd. 6.3.2026, prot. n. GENARCS-GEN-2026-0008557-P;

Atteso che le verifiche inerenti ai requisiti previste dal Codice dei Contratti Pubblici in capo all’O.E. VIATRIS ITALIA s.r.l. hanno avuto esito positivo;

Ritenuto pertanto che nulla osta alla risoluzione contrattuale di cui trattasi;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dott. Marco Zanon, Dirigente Sostituto della S.C. Gestione Contratti (Decreto del Direttore Generale n 112 del 21.6.2022);

Dato atto che, rispetto al presente provvedimento, non si ravvisa il conflitto di interesse;

Dato atto, altresì, che le Aziende del S.S.R. provvederanno:

- alla stipula del contratto derivato;
- alla richiesta del CIG derivato, nel caso non sia già stato richiesto per il lotto in argomento;
- alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto;

Visto il Decreto Legislativo n. 36/2023;

Rilevato che ARCS, con nota prot. n. GENARCS-GEN-2026-0009719-P dd. 16.3.2026, conservata agli atti del competente ufficio, ha richiesto alle Aziende del SSR interessate di esprimere il parere di competenza rispetto allo scorrimento della graduatoria relativamente alla fornitura di cui al lotto n. 1999 nel contesto della procedura di gara 24FAR001 CUC, nonché l’attestazione di compatibilità

economica dell'atto che verrà adottato da ARCS per conto di CUC-SA rispetto al bilancio economico di previsione delle Aziende medesime;

Atteso che le Aziende del SSR hanno risposto a tale istanza con note agli atti del competente ufficio, precisando che, relativamente alla fornitura de quo, "trattasi di fornitura avente ad oggetto beni già individuati come necessari da questa Azienda, ed essenziali allo svolgimento dell'attività sanitaria e/o all'erogazione dei LEA previsti dalla normativa in vigore, nonché al raggiungimento degli obiettivi istituzionali del SSR di questa Regione Autonoma";

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nei Bilanci di previsione trattandosi di iniziative d'acquisto inserite negli Atti programmatori delle Aziende del SSR committenti, e ciò in virtù di quanto disposto dalla vigente normativa e, in particolare, a quanto anche espressamente stabilito dall'art. 37, co. 1, D. Lgs. n. 36/2023 che testualmente cita: "...I programmi [ndr, tra cui il programma triennale degli acquisti di beni e servizi] *sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio...*";

Dato atto che sulla presente determina è stato espresso il parere favorevole sotto il profilo di legittimità e della regolarità amministrativa e tecnica da parte del Responsabile del Procedimento.

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono richiamate integralmente:

1. **di risolvere** il vincolo contrattuale con la società POLIFARMA s.p.a. avente ad oggetto esclusivamente la fornitura relativa al lotto n. 1999 (nome commerciale Betigo 24 mg compresse - p.a. Betaistina Dicloridrato cpr 24 mg - AIC 041760012) della gara 24FAR001 CUC per la fornitura di farmaci per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia;
2. **di provvedere** conseguentemente e contestualmente all'escussione del deposito cauzionale definitivo prestato per il suddetto lotto, nonché allo scorrimento della graduatoria;
3. **di aggiudicare** alla società VIATRIS ITALIA s.r.l., classificatasi seconda nella graduatoria di gara, la residua fornitura del lotto n. 1999, pari a n. 23731 cpr circa (opzioni incluse) in ordini frazionati, per un valore complessivo di € 6.063,27, sino al 30.4.2028 (con opzione di proroga temporale sino al 31.10.2028, alle condizioni economiche presentate in sede di partecipazione alla procedura, riportate nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. **di dare atto** che le verifiche circa i requisiti richiesti dalla vigente normativa in capo alla società VIATRIS ITALIA s.r.l. hanno avuto esito positivo;
5. **di stabilire** che, nelle more della formalizzazione della Convenzione con la società VIATRIS ITALIA s.r.l., si darà immediata esecutività dei prezzi e condizioni economiche riportate nell'Allegato 2, con decorrenza dalla data della presente Determinazione e fino al 30.4.2028, fatto salvo comunque che la convenzione sarà stipulata da CUC a seguito delle dovute verifiche e controlli previsti dalla normativa vigente;
6. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dott. Marco Zanon, Dirigente Sostituto della S.C. Gestione Contratti (Decreto del Direttore Generale n 112 del 21/06/2022);
7. **di dare atto** che, rispetto al presente provvedimento, non si ravvisa il conflitto di interesse;

8. **di dare atto** altresì che le Aziende del SSR provvederanno: a) alla stipula del contratto derivato; b) alla richiesta del CIG derivato, nel caso non sia già stato richiesto per il lotto in argomento; c) alla nomina, se del caso, del direttore dell'esecuzione del contratto;

9. **di trasmettere** il presente provvedimento alle società e agli Enti interessati, per adeguata pubblicità e per gli eventuali adempimenti di competenza;

10. **di dare atto** che il presente provvedimento è esecutivo dal giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 4, co. 2, L.R. 21/1992.

Nessun onere consegue direttamente ad ARCS dall'adozione del presente atto.

Il dirigente responsabile
SC GESTIONE CONTRATTI
delegato Marco Zanon
firmato digitalmente

Elenco allegati:

--	--